

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
MADONNA DEL SOCCORSO
FAUGLIA (PISA)**

INDICE

Titolo I – Costituzione, denominazione, sede e durata - Origini

Art. 1: Costituzione, denominazione, sede e durata

Art. 2: Origini

Titolo II – Finalità – Attività istituzionali –Attività strumentali, accessorie e connesse – Modalità di accesso ai servizi

Art. 3: Finalità

Art. 4: Attività istituzionali

Art. 5: Attività strumentali accessorie e connesse

Art. 6: Modalità di accesso ai servizi

Titolo III – Patrimonio – Fondo di gestione – Bilancio e contabilità – Responsabilità contabile

Art. 7: Patrimonio

Art. 8: Fondo di gestione

Art. 9: Norme generali di gestione

Art. 10: Bilancio di previsione

Art. 11: Rendiconto finanziario

Art. 12: Revisore dei conti

Art. 13: Responsabile contabile

Titolo IV – Soggetti fondatori - Organi

Art. 14: Soci fondatori

Art. 15: Organi

Capo I – Il Presidente della Fondazione

Art. 16: Presidente della Fondazione

Capo II – Il Gran Cancelliere della Fondazione

Art. 17: Il Gran Cancelliere della Fondazione

Capo III – Il Vice-Presidente della Fondazione

Art. 18: Vice- Presidente

Capo IV – Il Consiglio di amministrazione

Art. 19: Nomina e durata

Art. 20: Decadenza

Art. 21: Attribuzioni

Art. 22: Modalità di funzionamento del Consiglio

Capo V – Il Direttore Amministrativo della Fondazione

Art. 23: Direttore Amministrativo

Capo VI – La Direzione Sanitaria della Fondazione

Art. 24: Direzione Sanitaria

Capo VII – La Direzione Spirituale della Fondazione

Art. 25: Direzione Spirituale

Capo IX – Il Revisore dei conti della Fondazione

Art. 26: Revisore dei conti

Capo IX – Del personale religioso e volontario della fondazione

Art. 27: Il personale religioso

Art. 28: I volontari

Titolo V – Scioglimento della Fondazione – Modificazioni Statutarie – Clausola arbitrale – Disposizioni Finali

Art. 29: Scioglimento della fondazione

Art. 30: Modificazioni Statutarie

Art. 31: Clausola arbitrale

Art. 32: Disposizioni finali

Allegato ‘A’: logo ufficiale della fondazione

TITOLO I
COSTITUZIONE -DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA – ORIGINI

ART.1 Costituzione-denominazione-sede-durata.

La Fondazione **Madonna del Soccorso**, d'ora in avanti definita FONDAZIONE, con sede in Fauglia, Provincia di Pisa, Piazza S. Lorenzo, n. 9. Viene intitolata alla 'Madonna del Soccorso', titolo con il quale viene venerata nella Comunità Parrocchiale S. Lorenzo Martire di Fauglia, da tempo immemorabile, la Vergine ed Immacolata Maria, Ausilio dei sofferenti e Corredentrica del genere umano. Risulta pertanto che la denominazione esatta e completa è la seguente: Fondazione "Madonna del Soccorso" – ONLUS.

La Fondazione utilizza nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ONLUS, a rappresentare la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale". Il logo ufficiale della Fondazione da riportarsi sulla carta intestata, secondo le dimensioni ritenute più opportune, è riportato nell'allegato 'A' al presente Statuto.

Le sedi operative della Fondazione, necessarie allo svolgimento dell'attività e al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione vengono individuate dal Consiglio d'Amministrazione purché esse permangano nell'ambito territoriale della Diocesi di San Miniato oppure all'esterno ma previa autorizzazione scritta rilasciata dall'Ordinario della Diocesi di San Miniato.

La durata della Fondazione è illimitata. Essa potrà cessare per decisione unanime del Consiglio di Amministrazione soltanto in caso di esaurimento degli scopi statutari o in caso di impossibilità al perseguimento degli stessi. Detta disposizione è conforme a quanto previsto dall'art. 16 del Codice Civile.

ART.2 Origini

La Fondazione "Madonna del Soccorso" ONLUS - sorta nell'edificio precedentemente di proprietà della Congregazione delle Suore Figlie del Crocifisso che ebbero in luogo anche la loro casa generalizia – affonda storicamente le proprie radici nella tradizionale vocazione della Comunità cristiana di Fauglia alla beneficenza ed all'assistenza delle persone in stato di bisogno. Essa è una istituzione che ha le proprie origini dalla precedente 'Casa di riposo parrocchiale Madonna del Soccorso della Parrocchia S. Lorenzo Martire in Fauglia' voluta e fondata il 19 marzo 1991 (Festa di S. Giuseppe) dall'allora parroco di Fauglia don Ostilio Marzocchi – supportato dal vescovo di San Miniato del tempo S. E. Mons. Edoardo Ricci - coadiuvato dal Consiglio Pastorale con particolare apporto dato dai coniugi Renzo ed Alberta Tognetti; sostenuti dall'aiuto economico e morale dei benefattori coniugi Adolfo e Dina Signorini di Firenze e dalla popolazione di Fauglia che partecipò con grande impegno morale, economico e di volontariato all'acquisto dell'immobile, alla ristrutturazione, costituzione e gestione della 'Casa di riposo parrocchiale Madonna del Soccorso della Parrocchia S. Lorenzo Martire in Fauglia' che venne inaugurata il 10 agosto 1994 festa patronale di S. Lorenzo ed iniziò ad operare nel Gennaio dell'anno 1995. A tutti loro la nuova fondazione riserva riconoscenza e contribuisce a tramandarne la memoria in tutte le forme e modalità culturali consentite. La Fondazione contribuisce a conservarne e valorizzarne la memoria storica mediante pubblicazioni, convegni, studi e ricerche con particolare riferimento alla memoria storica delle sue origini, della Parrocchia di S. Lorenzo Martire in Fauglia e del suo territorio secondo le finalità di cui ai seguenti articoli. Dopo anni di funzionamento della Casa di riposo parrocchiale 'Madonna del soccorso', la comunità cristiana sentì l'esigenza di dare all'ente una più conforme qualifica giuridica ampliandone anche le finalità onde far fronte alle nuove esigenze e sfide poste dall'odierna società così da poter meglio corrispondere alle aspettative e servire le situazioni di difficoltà e bisogno delle persone. All'uopo, S.E.R. Mons. Fausto Tardelli, vescovo di San Miniato "pro – tempore" è giunto nella determinazione di erigere detta Opera parrocchiale anche in Fondazione autonoma ai sensi del can. 1303 §1.

TITOLO II
FINALITA' - ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E
CONNESSE - MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

ART 3 – Finalità e principi ispiratori

Nel rispetto della volontà fondazionale della struttura, nata in seno alla comunità parrocchiale di Fauglia, la Fondazione non ha alcun fine di lucro. Ha come scopo generale quello di organizzare e gestire attività ed opere di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, di beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili, delle cose d'interesse artistico e storico e promozione culturale ed artistica ai sensi dei punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10 del comma 1 dell'art. 10 del dlgs 460 del 1997 e successive modifiche.

Conformemente alla volontà costitutiva ed alle disposizioni canoniche la presente Fondazione è e rimarrà attenta ai suoi principi ispiratori e cioè alla difesa e promozione dei diritti inviolabili (diritto alla vita in primis) della persona umana ed ispira ed adegua, ora e sempre, la sua azione ai principi perenni della Dottrina sociale e del Magistero – ordinario e straordinario - della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, della legge naturale e della carità cristiana, attenendosi – per quanto attiene al profilo canonico – alle disposizioni del Codice di diritto canonico e dell'autorità ecclesiastica canonicamente competente. La Fondazione sarà sempre la 'casa della vita' e, in virtù dei principi sopra esposti, rifiuta, sin dalla costituzione ed anche per l'avvenire, il ricorso alla pratica dell'eutanasia, ancorché venisse ammessa per legge positiva, ed altre pratiche contrarie alla Dottrina cattolica, al Magistero della Chiesa ed alla legge naturale universale. Essa promuove invece, sotto diverse forme – compresa quella culturale – la cultura della vita secondo le indicazioni della Chiesa cattolica e il patrimonio appartenente all'insegnamento morale e sociale della Chiesa stessa.

La Fondazione persegue le sue finalità di solidarietà sociale esclusivamente nei confronti di persone svantaggiate, laddove lo svantaggio può concentrarsi sul piano fisico, psichico-spirituale, familiare, socio-educativo, dell'età o della capacità economica, in alternativa o in sommatoria tra loro. Lo svantaggio va inteso nel senso che i servizi della Fondazione devono essere necessariamente rivolti nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, sotto gli aspetti sopra indicati, al fine di assicurarne la protezione sociale, in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale delle attività medesime secondo un criterio di "meritorietà sociale" propria delle attività dirette a fini solidaristici.

Per quanto attiene alle finalità di assistenza sociale, socio sanitaria e sanitaria, la Fondazione si propone:

- a) di provvedere al ricovero, mantenimento ed assistenza degli anziani, degli infermi cronici e degli inabili di ambo i sessi;
- b) di organizzare forme di assistenza alternativa al ricovero definitivo in residenza sanitaria assistenziale al fine di consentire la permanenza delle persone presso la propria abitazione e nel proprio nucleo familiare tra le quali: ricoveri temporanei di sollievo e ricovero diurno;
- c) di promuovere la costituzione di un patrimonio, anche attraverso l'alienazione e la permuta di beni, nonché l'accettazione di liberalità *inter vivos* o *mortis causa* ed altre elargizioni; la rendita di detto patrimonio dovrà essere permanentemente ed esclusivamente destinata a finanziamento delle finalità di cui al presente statuto;
- d) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità indicate alla precedente lettera c).

La Fondazione ha come finalità proprie tutte quelle indicate ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10 del comma 1 dell'art. 10 del dlgs 460 del 1997 e successive modifiche. La Fondazione potrà eseguire tra le altre attività, esemplificativamente e non esaustivamente:

- a) organizzazione, finanziamento, cura, svolgimento di:
 1. attività di ricerca scientifica nell'ambito del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali-culturali, sociosanitari e sanitari;

2. attività di formazione teorico/pratica e di aggiornamento specialistico di personale specializzato;
 3. attività per loro natura accessorie a quelle istituzionali ed integrative delle stesse;
 4. altre iniziative ed attività di carattere sociale, benefico, educativo, formativo, culturale, artistico e tutte quelle previste come sopra specificato.
- b) svolgendo o coadiuvando ogni tipo di iniziativa diretta o indiretta ritenuta utile allo scopo, concretamente praticabile, compatibile con la propria natura non lucrativa, fra cui esemplificativamente e non esaustivamente:
- 1) conferenze, convegni, pubblicazioni, tavole rotonde;
 - 2) pubblicazioni scientifiche, culturali e divulgative anche in riferimento alle finalità di cui all'art. 2 del presente statuto;
 - 3) iniziative di carattere benefico e culturale;
 - 4) istituzione e/o gestione di scuole di ogni ordine e grado compresi asili nido e istituti universitari;
 - 5) assistenza allo studio per studenti universitari specializzandi nelle discipline che interessano lo studio della persona anziana nel suo complesso;
 - 6) assistenza all'inizio dell'attività professionale per laureati specializzati nelle discipline che interessano lo studio della persona anziana nel suo complesso;
 - 7) sensibilizzazione della popolazione alle problematiche della persona anziana, della sua dignità e diritti naturali ed inalienabili, dei giovani, delle tematiche educative, di tutela dei diritti, culturali ed artistiche, benefiche e formative;
 - 8) formazione di personale medico, paramedico, religioso e volontaristico, per l'assistenza medica, socio umanitaria e spirituale alla persona anziana;
 - 9) attivazione di tirocini formativi ed altre iniziative di formazione;
- c) operando in proprio e collaborando con terzi, soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, enti culturali, realtà associative ed in genere qualsiasi soggetto interessato allo stesso fine con preferenza per quelli presenti ed operanti nel Comune di Fauglia o nella Diocesi di San Miniato.

La Fondazione, come sopra riportato, ha anche finalità di beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili, delle cose d'interesse artistico e storico e promozione culturale ed artistica. In particolare, sono finalità proprie della Fondazione tutte quelle indicate nei punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10 del comma 1 dell'art. 10 del dlgs 460 del 1997 e successive modifiche.

Nello svolgimento di tutte le sue finalità ed in tutte le attività di cui ai commi precedenti, la Fondazione opera senza scopo di lucro.

E' fatto assoluto divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quelle previste dal presente statuto.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

La Fondazione potrà accettare la rappresentanza e/o amministrazione di ONLUS aventi finalità affini ad eventualmente il loro assorbimento, nel rispetto delle vigenti normative di legge.

Pur essendo la sua natura canonica, in conformità a quanto indicato nella Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 2005 al n. 153, la Fondazione accoglie quanto stabilito dalla legge italiana per le ONLUS dai punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10 del comma 1 dell'art. 10 del dlgs 460 del 1997 e successive modifiche (qui da intendersi integralmente recepito per quanto di pertinente alla propria specificità), in particolare, si precisa che la Fondazione

a) svolge attività nei settori specifici della:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) promozione della cultura e dell'arte;

9) tutela dei diritti civili.

- b) persegue le attività di assistenza sociale, socio sanitaria e sanitaria esclusivamente nei confronti di persone svantaggiate, laddove lo svantaggio può concentrarsi sul piano fisico, psichico, familiare, socio-educativo, dell'età o della capacità economica, in alternativa o in sommatoria tra loro;
- c) non svolge attività diverse da quelle menzionate in a) tranne quelle ad esse direttamente connesse, nonché tutte le attività accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative della stessa, nei limiti consentiti dalla legge;
- d) non distribuisce, anche in modo indiretto, eventuali utili ed avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale a meno che la distribuzione sia imposta per legge o rivolta ad altre Onlus secondo le disposizioni di legge;
- e) impiega eventuali utili od avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;
- f) devolve il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa ad altre Onlus od a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/96;
- g) redige bilancio e rendiconto annuale ai sensi di legge e del presente statuto;
- h) usa nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS»;
- i) ha come finalità specifica l'esclusivo perseguimento di fini di solidarietà sociale in quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, sanitaria, dell'istruzione, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti civili, della promozione della cultura e dell'arte non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6 dell'art 10 del dlgs 460/97, ma dirette ad arrecare benefici a:
 - a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
 - b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Le finalità di solidarietà sociale ai sensi del comma 6 del dlgs 460/97 s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6 della legge citata, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2 della medesima. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del dlgs 460/97, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.
- j) È vietata ai sensi del comma 6 dell'art. 10 del dlgs 460/97:
 - a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più

favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1 della norma citata, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico sempre ai sensi del dlgs 460/97;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Ai sensi del comma n. 7 dell'art. 10 del dlgs 460/97 non si applicano alla presente fondazione le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 10 della legge 460/97 in quanto trattasi di fondazione.

La Fondazione è priva di qualunque carattere politico, partitico, sindacale, associazionistico dei datori di lavoro e associazionistico di categoria.

ART 4 – Attività istituzionali

Le attività istituzionali della Fondazione per quanto attiene ai punti n. 1 e 2 dell'art. 10 della legge 460/97 dello Stato Italiano sono le seguenti:

- Residenza Sanitaria-assistenziale: ospitalità a persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, totali e parziali, di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni psicofisiche, economiche, sociali o familiari, offrendo prestazioni sanitarie, infermieristiche, riabilitative, assistenziali, culturali, morali, religiose e ricreative.
Conformemente alla volontà fondazionale si precisa che i residenti da almeno tre anni nel Comune di Fauglia e nel territorio della Parrocchia di Tremoleto (nel Comune di Lorenzana) hanno la precedenza, a parità di condizioni, su coloro che provengono da altre località, salvo quanto disposto da legge o convenzioni con enti terzi.
- Centro Diurno Integrato: ospitalità ed assistenza diurna socio-sanitaria-riabilitativa. Per la valutazione delle richieste e delle relative priorità vale il disposto di cui al punto precedente, salvo quanto disposto da legge o convenzioni con enti terzi;
- Ricoveri temporanei: riabilitazione post-ospedaliera, ricovero di sollievo;
- Attività di riabilitazione per esterni;
- Attivazione di ogni altro servizio in risposta a esigenze emergenti da nuovi bisogni della popolazione, soprattutto anziana;
- attività di studio, culturali, corsi di formazione, stages, pubblicazioni, convegni per operatori e volontari attivi prevalentemente nell'area della popolazione anziana o ad essi rivolti, nonché per la popolazione ed in attuazione delle finalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente statuto;
- attività culturali e ricreative, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, realtà associative ed istituzioni per la promozione della dignità inalienabile della persona umana, dei suoi diritti naturali ed inviolabili e delle finalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente statuto;
- Istituzione di borse di studio anche in riferimento a quanto disposto all'art. 2 del presente statuto.

Tali finalità sono perseguite a favore di persone che si trovano in stato di svantaggio. Tale stato può concentrarsi sul piano fisico, psichico, familiare, socio-educativo, sociale, dell'età o della capacità economica, in alternativa o in sommatoria tra loro. Lo svantaggio va inteso nel senso che i servizi della Fondazione sono necessariamente rivolti nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, sotto gli aspetti sopra indicati, al fine di assicurarne la protezione sociale, in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale delle attività medesime secondo un criterio di 'meritorietà sociale' propria delle attività dirette a fini solidaristici.

Oltre a quanto sopra disposto la Fondazione persegue, come sopra specificato, anche tutte le attività istituzionali consentite ai sensi dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10 del comma 1 dell'art. 10 del dlgs 460/97. Tale attività saranno disciplinate, di volta in volta, da apposito regolamento predisposto dal CDA della Fondazione sempre nel rispetto della legge canonica e civile.

ART 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro ed a titolo non esaustivo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine e/o di prestiti obbligazionari, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, la predisposizione e l'inoltro di progetti comunitari, la ricerca di sponsor o di altre forme di finanziamento ecc.
- b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) organizzare incontri di studio e di ricerca ed attività culturali con riferimento anche alle finalità di cui all'art. 2 e 3 del presente statuto;
- d) partecipare a convegni, mostre e fiere nelle quali promuovere la realtà della Fondazione, le ricerche in corso e le iniziative attuate;
- e) erogare borse di studio e premi per giovani che si siano occupati o intendano occuparsi, nei loro progetti di ricerca, delle finalità perseguite dalla Fondazione;
- f) promuovere pubblicazioni e/o studi culturali e formativo-educative volte ad approfondire le finalità perseguite dalla Fondazione anche con riferimento a quanto disposto negli artt. 2 e 3 del presente statuto.
- g) organizzare o partecipare all'organizzazione di iniziative ed eventi vari (fiere di beneficenza, manifestazioni, concerti, pellegrinaggi-gite etc.).
- h) svolgere ogni altra attività che non contrasti con l'ispirazione cattolica della fondazione, lo statuto e la legge.

Oltre a quanto sopra disposto la Fondazione può perseguire anche tutte le attività strumentali, accessorie e connesse alle finalità di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10 dell'art. 10 del dlgs 460/97 che sono sue proprie finalità.

In ogni caso, ai sensi del comma n. 5 dell'art 10 del dlgs 460/97, si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di cui ai numeri 2), 4), 5), 7), 9) e 10) del comma 1, lettera a) dell'art 10 della norma citata, svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse e' consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione o quanto altrimenti disposto da leggi o regolamenti.

ART 6 – Modalità di accesso ai servizi

L'accesso ai vari servizi istituzionali della Fondazione avviene dietro autonoma ed insindacabile valutazione dei propri organismi a questo preposti, ferma restando la possibilità e/o l'opportunità di proporre, accettare e aderire a forme di convenzionamento con altri Enti Pubblici e/o privati per erogare prestazioni sanitarie, a rilievo sanitario e/o socio assistenziale, sia all'interno che a domicilio dei richiedenti.

Nella richiesta avanzata si devono dare indicazioni circa tale stato di svantaggio e nell'atto di accoglienza si devono specificare le condizioni di svantaggio che hanno determinato l'accoglimento della richiesta.

Per quanto attiene alla selezione delle richieste l'organismo direttivo darà la precedenza, a parità di condizioni, a quelle che provengono da residenti nel territorio del Comune di Fauglia e nel territorio della parrocchia di Tremoleto (nel Comune di Lorenzana), salvo quanto disposto da leggi o specifiche convenzioni con enti terzi.

L'accesso ai servizi può avvenire sia in forma onerosa, sia in forma gratuita qualora le condizioni di svantaggio economico siano così gravi da richiedere questo tipo di intervento. In quest'ultimo caso, ogni richiesta verrà valutata dal Consiglio di Amministrazione, o da una Commissione appositamente costituita, che potrà avvalersi del competente parere di consulenti esterni.

L'accesso alle varie attività istituzionali della Fondazione è consentito, di diritto, a chiunque versi in condizioni di accertato disagio, senza alcuna forma di discriminazione: razziale, religiosa, politica, sindacale, etnica, linguistica, sessuale.

Per quanto riguarda altre tipologie di servizi ed attività intraprese dalla Fondazione – oltre a quelle sociali, di assistenza e socio-sanitarie - le modalità di accesso ai servizi saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dal CDA ai sensi del dlgs 460/97 e successive modifiche.

TITOLO III

PATRIMONIO – FONDO DI GESTIONE – BILANCIO E CONTABILITA' – RESPONSABILE CONTABILE

ART. 7 – Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di dotazione, composto da:

- i beni mobili tra i quali macchinari, mobilia, strumenti, libri, documenti ed altri oggetti della 'Casa di riposo parrocchiale Madonna del Soccorso della Parrocchia S. Lorenzo Martire in Fauglia', il cui valore, come da allegati inventario e perizia di stima giurata, è quantificabile in Euro 23.000,00 ;
- dai conferimenti in denaro od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali, effettuati dai Fondatori nella determinazione stabilita dal CDA, da altri

partecipanti e da soggetti terzi; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compongono il Fondo di dotazione le seguenti voci:

- le elargizioni fatte da Enti pubblici o da privati con espressa destinazione al Patrimonio;
 - le somme delle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio della Fondazione, possono essere destinate ad incremento del Patrimonio;
 - gli eventuali contributi attribuiti al Fondo di dotazione elargiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- b) dai beni mobili o immobili che pervengano contestualmente e successivamente alla costituzione della Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione provvede all'erogazione dei servizi, nessuno escluso, in forma autonoma, diretta ed esclusiva, mediante l'utilizzo di operatori ad essa vincolati da rapporto di dipendenza, convenzione o libero professionale, rimanendo, quale unico obbligo, il rispetto degli standards programmatori gestionali sanciti dalla normativa nazionale e regionale per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

L'organizzazione e la gestione anche economica e l'attività dell'ente si ispira ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza.

Art.8 Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è composto:

- a) dai contributi dei soci fondatori, benefattori e sostenitori;
- b) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- c) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- d) da eventuali donazioni, liberalità o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- e) da contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 9: norme generali di gestione

La gestione economico-finanziaria e patrimoniale della Fondazione si informa al principio del pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio tra ricavi e costi.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Le scritture contabili della Fondazione sono tenute secondo le disposizioni di cui all'art. 25 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e le altre disposizioni fiscali vigenti.

Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente in materia, gli adempimenti contabili della Fondazione possono essere disciplinati in apposito Regolamento di Contabilità.

Articolo 10: Bilancio di previsione

Entro il 30 settembre di ogni anno deve essere approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo. Il documento, accompagnato da una relazione programmatica predisposta

dal Presidente e dalla relazione del Revisore dei Conti, è presentato al Consiglio di Amministrazione almeno 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione.

Il Bilancio deve essere rigorosamente improntato al principio del pareggio, per cui deve ripartire le "entrate" previste in modo certo fra spese (dirette ed indirette) rientranti nei fini della Fondazione stessa.

Le entrate devono essere destinate esclusivamente ai fini istituzionali, essendo dirette a coprire i costi diretti ed indiretti

Articolo 11: Rendiconto Finanziario (conto consuntivo)

Entro il 31 maggio di ogni anno deve essere approvato il Rendiconto Finanziario (conto consuntivo) dell'esercizio precedente. Il documento, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta predisposta dal Presidente e dalla relazione del Revisore dei Conti, è presentato al Consiglio di Amministrazione almeno 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione.

Eventuali utili d'esercizio devono esclusivamente essere reinvestiti per il perseguimento dei fini istituzionali e/o ad incremento del patrimonio.

E' esclusa ogni ripartizione fra i consiglieri di amministrazione o altri soggetti, anche in forma indiretta.

Detto divieto assoluto è esteso anche fondi, riserve o patrimonio.

E' ammessa in tutti i casi di cui ai commi precedenti una deroga nel caso che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, per statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 12: revisore dei conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, dura in carica due anni e può essere confermato più volte nell'incarico allo scadere del biennio. Il rapporto con la Fondazione è di tipo libero-professionale. Nella delibera di nomina viene determinato anche il compenso.

Il compenso è determinato nei limiti massimi di cui ai decreti legge 21 giugno 1995, n. 236, 21 giugno 19945, n. 239, convertiti dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 336 e successive modifiche. Esercita tutti i controlli previsti dalla legge ed accerta la regolare tenuta della contabilità.

Il revisore dei conti assiste obbligatoriamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti l'esame del Bilancio di Previsione e del Conto Economico. Inoltre, dietro motivata richiesta del Presidente e/o del Direttore Amministrativo, è tenuto a parteciparvi ogniqualvolta la sua presenza sia ritenuta opportuna.

Inoltre, il Revisore dei Conti:

1. può prendere conoscenza di tutte le documentazioni che gli devono essere messe a disposizione su semplice richiesta;
2. deve pronunciarsi sul bilancio di previsione e sul rendiconto finanziario (conto consuntivo) redigendo apposita relazione scritta;
3. ove richiesto, redige parere in materie di contabilità e gestione dell'ente o su ogni altro atto sul quale la sua competenza ed il suo parere è richiesto dal presidente.

Art.13

Responsabilità contabile

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

TITOLO IV
SOGGETTI FONDATORI - ORGANI

Art. 14
Soci Fondatori

Sono soci fondatori della Fondazione:

- A) La Diocesi di San Miniato rappresentata dal legale rappresentante Mons. Fausto Tardelli che partecipa alla formazione del patrimonio della Fondazione acquisendo così la qualifica di socio fondatore della Fondazione con un versamento di Euro 30.000,00.
- B) La Parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in Fauglia, Piazza San Lorenzo n. 9, rappresentata dal suo legale rappresentante mons. Giovanni Pomponi nato a Ponsacco (PI) il 20.01.1926 e residente in Piazza della Repubblica n. 11 San Miniato (PI).

Oltre ai soci fondatori la Fondazione prevede le seguenti figure:

- 1) Benefattori: si considerano ‘Soci benefattori’ coloro che – persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private – contribuiscono alla Fondazione con una donazione-liberalità, anche testamentaria, nella misura minima di 5000 euro entro e non oltre la data del 30 Dicembre 2010.
- 2) Sostenitori: i soci sostenitori possono essere di due categorie.
 - Persone fisiche che – ai sensi del presente statuto – effettuano una donazione-liberalità, anche testamentaria, nella misura minima di 2000 euro entro e non oltre la data del 30 Dicembre 2010.
 - Persone giuridiche, pubbliche o private, che – ai sensi del presente statuto – effettuano una donazione-liberalità nella misura minima di 8000 euro entro e non oltre la data del 30 Dicembre 2010.

La loro qualifica viene deliberata dal CDA, a richiesta dell’interessato, previo versamento di quanto previsto a norma del presente statuto. Le dotazioni ricevute dai soci Fondatori potranno essere destinate dal CDA al patrimonio delle Fondazione o ad altre esigenze di gestione.

I soci benefattori e sostenitori – né i loro eredi, aventi causa o diritti - non possono, in alcun caso e per nessun motivo, ragione o titolo, ripetere le somme versate né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

Sarà specifico impegno della Fondazione verso i soci benefattori e sostenitori:

- Realizzare una targa commemorativa da collocare all’interno della sede principale della Fondazione a perenne loro memoria, ricordo e ringraziamento;
- Invitare sempre i soci fondatori alle iniziative ufficiali dalla stessa promosse e realizzare all’interno della struttura della fondazione
- E’ facoltà del CDA concordare con ogni eventuale socio fondatore modalità di ringraziamento in linea con le richieste avanzate e le possibilità realizzatorie sempre nel rispetto ed entro i limiti delle norme statutarie, canoniche e di legge.
- La Fondazione, tramite la Direzione spirituale, provvederà ad assicurare Sante Messe annuali per le anime dei soci fondatori defunti che ne facciano richiesta.

ART. 15 - Organi

Gli Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;

- il Gran Cancelliere
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;

- il Direttore Amministrativo;

- la Direzione Sanitaria;

- la Direzione Spirituale;

- il Revisore dei Conti;

CAPO I
IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

ART. 16 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Ordinario della Diocesi di San Miniato. Il Presidente dura in carica cinque anni. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, nei confronti dei terzi e in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente:

1. esercita l'alta sorveglianza sull'andamento della Fondazione in collaborazione con il direttore amministrativo;
2. nomina il direttore amministrativo – qualora non stabilisca di tenere a sé tale incarico ai sensi degli articoli seguenti - e ne stabilisce il compenso ed il vice direttore;
3. nomina il vice-presidente tra i membri del CDA;
4. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione determinandone la data e l'ordine del giorno da discutere nelle sedute. Qualora non specificato, le sedute si tengono presso la sede della Fondazione;
5. promuove le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, verifica l'esecuzione delle medesime e delle direttive generali impartite;
6. esercita le funzioni di ordinaria amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione;
7. controlla e verifica l'operato del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario e formula le specifiche direttive che il Direttore Amministrativo e quello Sanitario dovranno seguire nello svolgimento del loro operato;
8. controlla, verifica e promuove le attività inerenti la direzione spirituale;
9. adotta tutti i provvedimenti previsti dalla normativa canonica, le leggi nazionali e regionali, dallo statuto, dai regolamenti;
10. cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la revisione;
11. adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Ente, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo che deve essere convocato entro i 15 (quindici) giorni successivi;
12. stipula e sottoscrive contratti, accordi, convenzioni,
13. sottoscrive gli ordinativi di pagamento e di incasso congiuntamente al Direttore Amministrativo;
14. dispone direttamente ed in autonomia, nei limiti delle esigenze di bilancio, spese ed assume impegni economici, anche tramite convenzioni con enti-soggetti terzi, partecipazioni a progetti ed iniziative - anche promossi da enti e realtà terze - che si

ispirano alle finalità statutarie, nel limite massimo di tremila euro senza necessità di approvazione, autorizzazione o ratifica del Consiglio di Amministrazione. Tali spese saranno tuttavia comunicate nella prima riunione del CDA. A tal motivo, sia istituito nel bilancio una apposita voce di previsione annuale;

15. provvede direttamente, sentito il direttore spirituale, a tutto ciò che attiene il buon funzionamento della direzione spirituale, dei locali e servizi strettamente religiosi o dediti al culto, all'acquisto di arredi, oggetti e vasi sacri, vesti e libri liturgici, oggetti religiosi nonché di libri, quotidiani e riviste di spiritualità, formazione, cultura ed attualità cattolica da mettere a disposizione del Direttore spirituale, degli utenti dei servizi e di tutti gli interessati, dirigenti, amministratori e dipendenti compresi. Per queste spese dispone direttamente il Presidente anche in deroga ai limiti di cui al punto n. 14 del presente articolo e senza bisogno di previa autorizzazione o successiva approvazione-ratifica del Consiglio di Amministrazione. Tali spese saranno tuttavia comunicate nella prima riunione del CDA e effettuate nei limiti delle esigenze di bilancio;
16. sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione i bilanci, i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
17. propone al Consiglio la nomina e la revoca del Direttore Sanitario se è istituita la direzione sanitaria dal CDA, inoltre, sentito il Direttore spirituale, può provvedere ad individuare una persona, già in pianta organica o esterna, che – previo compenso – provveda alle necessità di collaborazione materiale al Direttore spirituale nella sua attività ai sensi dell'art. 25 del presente statuto;
18. decide ed autorizza il direttore generale a provvedere alle assunzioni di personale nei limiti dei posti previsti nella pianta organica salvo quanto disposto in altri articoli. Provvede, con atto scritto, alla eventuale scelta del segretario-collaboratore ai sensi e secondo le modalità di cui al presente articolo;
19. tiene i rapporti con enti terzi, pubblici e privati, con istituti di credito e risparmio con deposito di firma;
20. presenta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo ed il Programma annuale nei termini di cui al presente statuto;
21. sottopone al Consiglio di Amministrazione ogni nuova iniziativa;
22. previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare un Consigliere alla trattazione di singoli affari in forma permanente od occasionale;
23. può delegare singole funzioni al Vicepresidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge i compiti;
24. relaziona annualmente all'Ordinario della Diocesi di San Miniato sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della Fondazione;
25. è responsabile di fronte all'autorità ecclesiastica che lo ha nominato in merito al rispetto della normativa canonica, del mantenimento dell'ispirazione cattolica dell'ente e della sua azione in corrispondenza dei principi di cui all'art. 3 del presente statuto.
26. cura un apposito registro della 'Memoria storica' della Fondazione ove è tenuto a segnare e descrivere – a partire dalla sua costituzione – tutti i momenti più rilevanti della storia della Fondazione medesima a futura memoria e ricordo. Il registro sarà conservato presso l'ufficio segreteria della Fondazione medesima e trasmesso da presidente a presidente. Il Presidente provveda anche a curare raccolta fotografica degli eventi più significativi della storia della Fondazione.
27. provvede a quanto disposto nell'art. del presente statuto.

Il Presidente, per lo svolgimento della sua attività istituzionale, potrà provvedere a nominare, con atto scritto, un collaboratore-segretario con la finalità di supportarlo nelle attività da svolgere. La qualifica di collaboratore-segretario può essere attribuita dal presidente, con atto scritto cui far seguire regolare contratto lavorativo, sia a personale in dotazione all'ente, a personale esterno oppure, considerato il carattere intuito personae dell'impiego, anche ad un membro del Consiglio di Amministrazione. Per lo svolgimento di

tale peculiare attività al personale interno può essere attribuito un incremento ad personam di stipendio ai sensi dei Contratti collettivi che disciplinano il settore; in caso di personale esterno o a membro del CDA verrà attribuito un riconoscimento economico-stipendio contrattuale corrispondente all'entità del lavoro svolto ed all'impegno e qualifiche richieste. Anche in caso di scelta di un membro del CDA la retribuzione verrà collegata esclusivamente in relazione all'attività lavorativa svolta e mai allo svolgimento dell'attività di membro del CDA che viene svolta a norma degli articoli seguenti a titolo meramente gratuito salvo gettoni di presenza per partecipazione al CDA e rimborsi spese per spese vive sostenute e documentate nell'esercizio di attività istituzionali loro demandate; salvo quanto disposto per il presidente ai sensi del presente statuto. Il contratto di incarico dovrà tenere presente, visto il carattere strettamente fiduciario della carica di segretario, che la sua durata non potrà mai eccedere quella della durata in carica del presidente che lo ha nominato. Il Presidente sceglie liberamente la persona cui conferire l'incarico ed il compenso dello stesso, nei limiti delle esigenze di bilancio, senza necessità di approvazione-autorizzazione del CDA ed anche in deroga a previsioni della pianta organica in vigore.

Il Consiglio di amministrazione determina il compenso mensile per il Presidente della Fondazione nei limiti di legge, dei regolamenti e delle possibilità di bilancio. E' vietata, comunque e sempre, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni.

CAPO II

IL GRAN CANCELLIERE DELLA FONDAZIONE

ART. 17 – Gran Cancelliere

Il parroco pro-tempore della Parrocchia di San Lorenzo Martire di Fauglia (PI), che è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto ha inoltre la carica di Gran Cancelliere della Fondazione. Tale carica gli conferisce, oltre agli ordinari poteri-doveri di ogni membro del Consiglio di Amministrazione anche quello, tutto peculiare, di poter esercitare un diritto di veto assoluto su quelle decisioni del Consiglio di amministrazione che abbiano particolare rilevanza religiosa ed etico-morale e che siano in contrasto con la Dottrina ed il Magistero della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Qualora il Gran Cancelliere ponga a verbale il veto su una decisione che rientri tra quelle appena citate essa è automaticamente inefficace, ancorché adottata a maggioranza qualificata dal Consiglio di amministrazione. Il Direttore generale e tutti gli organi preposti della Fondazione sono tenuti a non eseguirla. E' possibile superare tale veto esclusivamente con autorizzazione scritta dell'Ordinario della Diocesi di San Miniato che autorizza a procedere in merito.

Il Gran Cancelliere, come il Presidente, è responsabile di fronte all'autorità ecclesiastica in merito al rispetto della normativa canonica, del mantenimento dell'ispirazione cattolica dell'ente e della sua azione in corrispondenza dei principi di cui all'art. 3 del presente statuto.

Qualora il parroco pro-tempore della Parrocchia di San Lorenzo Martire di Fauglia (PI) rifiuti o non possa ricoprire questa carica l'Ordinario provvederà a nominare altro sacerdote.

CAPO III

IL VICE-PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

ART. 18 - Il Vice-Presidente

Il Vice-presidente è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri, anche di firma.

Il Vice-presidente può essere delegato dal Presidente per la trattazione di singoli affari. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

CAPO IV **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ART. 19 – Nomina e durata

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri che durano in carica cinque anni, terminando il proprio mandato allo scadere del giorno del mese in cui, cinque anni prima, avvenne l'insediamento. I componenti del Consiglio di Amministrazione, scaduto il termine normalmente assegnato alla durata del loro ufficio, possono essere rinominati per tale incarico a giudizio insindacabile dell'Ordinario della Diocesi di San Miniato.

La nomina dei sette componenti del Consiglio di Amministrazione viene così determinata:

- 4 membri del Consiglio, vengono nominati a giudizio insindacabile dall'Ordinario della Diocesi di San Miniato;
- Il Parroco o Amministratore parrocchiale *pro-tempore* della Parrocchia di San Lorenzo Martire in Fauglia è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione;
- 2 membri del Consiglio sono nominati dall'Ordinario della Diocesi di San Miniato su una rosa di 9 nominativi indicati dal parroco *pro-tempore* della Parrocchia di San Lorenzo Martire di Fauglia (PI).

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra coloro che riconoscono la Dottrina ed il Magistero della Chiesa Cattolica e devono avere una condotta morale conforme all'insegnamento della Chiesa Cattolica Apostolica Romana guidata dal Romano Pontefice successore dell'Apostolo Pietro.

Il Presidente è liberamente nominato dal Vescovo di San Miniato come sopra riportato. Egli potrà mantenere a se, con atto scritto, anche la carica di direttore amministrativo ai sensi delle seguenti disposizioni.

Entro il 60° giorno precedente la scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione comunica all'Ordinario della Diocesi di San Miniato ed al Parroco *pro-tempore* della Parrocchia S. Lorenzo Martire di Fauglia, per iscritto, l'esatta data di scadenza del medesimo.

Avvenuta la nomina – e non oltre il ventesimo giorno successivo alla stessa - il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente. Fino a tal momento il CDA uscente è competente per l'ordinaria amministrazione della Fondazione.

I Consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

ART. 20 – Decadenza

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo, dato con preavviso scritto (da comunicare via fax), a tre sedute consecutive decadono dall'incarico; questa disposizione non si applica al membro di diritto del CDA.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, dietro iniziativa del Presidente al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente, entro 5 giorni dalla accertata decadenza, ne informa l'Ordinario della Diocesi di San Miniato affinché provveda alla surroga. Medesima comunicazione deve essere effettuata al Parroco *pro-tempore* della Parrocchia di S. Lorenzo Martire a Fauglia.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni contemporanee e congiunte o la decadenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Le dimissioni del Presidente e di ogni altro membro del Consiglio di Amministrazione non hanno effetto fino a quando il Consiglio non ne abbia preso atto.

In tutti i casi nei quali viene meno un membro del CDA il Presidente della Fondazione dovrà informarne tempestivamente l'Ordinario della Diocesi di S. Miniato affinché provveda a nuova nomina, sia il Parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Lorenzo Martire in Fauglia

ART. 21 – Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti, della disciplina canonica e civile è investito di ogni funzione di indirizzo e di controllo dell'azione amministrativa. Tra tali attribuzioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indichiamo le seguenti:

1. può istituire la direzione sanitaria ed in tal caso provvede a nominare e revocare il direttore sanitario. In caso contrario provvede ad attribuire le rispettive competenze a personale individuato in pianta organica o ad altra persona qualificata;
2. nomina e revoca – su proposta del presidente - il revisore dei conti, fissandone il compenso nei limiti della normativa e del presente statuto;
3. delibera in ordine alla cessazione dalla carica a qualsiasi titolo dei membri del Consiglio di Amministrazione;
4. delibera in merito allo statuto, ai regolamenti, all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
5. promuove iniziative finalizzate alla raccolta di fondi e donazioni atte ad incrementare il patrimonio;
6. delibera, promuove o aderisce a progetti di utilità sociale, sanitaria, culturale, educativa, formativa, di studio, di beneficenza, di tutela dei diritti, di aggregazione, di ricreazione e comunque in tutti i campi di attività previsti dalle finalità della Fondazione anche in collaborazione con realtà pubbliche, private ed associazioni-comitati, anche nella promozione delle finalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente statuto o finalizzate alla raccolta fondi;
7. delibera la pianta organica e le relative variazioni, eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 16 a competenza esclusiva del presidente (nomina segretario e collaboratore direttore spirituale);
8. disciplina lo stato giuridico del personale, approva i regolamenti organici istituendo i servizi ad esso relativi e tutti gli altri regolamenti, disposizioni ed atti necessari al regolare funzionamento della Fondazione;
9. disciplina le rette e le tariffe per la fruizione di beni e servizi;
10. provvede a contrarre mutui;
11. delibera in merito ad alienazioni, permuta ed acquisti immobiliari;
12. delibera sugli atti che impegnano il patrimonio della Fondazione;
13. stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio dell'Ente e la programmazione delle attività dello stesso;
14. delibera, in caso di estinzione della Fondazione, sulla destinazione e cessione del patrimonio;
15. autorizza il Presidente ad agire e a resistere in giudizio;
16. dietro iniziativa del Presidente, delibera l'incarico ad un Consigliere per la trattazione di singoli affari;
17. redige ed approva, nei termini di legge e dello statuto, il bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;
18. delibera eventuali modifiche dello Statuto seguendo le procedure previste dalla legge canonica e civile e dal presente statuto;
19. delibera sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;

20. delibera l'accettazione della rappresentanza di altre ONLUS o del loro assorbimento;
21. delibera l'eventuale partecipazione della Fondazione ad attività economiche di volta in volta individuate, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 10, comma 5 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
22. qualora il presidente mantenga a se anche la carica di direttore amministrativo ne determina il compenso;
23. incontra annualmente l'ordinario della diocesi di San Miniato a norma del presente statuto.

In nessun caso, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di utili e/o riserve accantonate in quanto la fondazione, per effetto del decreto legislativo n. 460/1997, art. 10, dello Stato Italiano non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della stessa, che devono essere impiegati per la realizzazione dell'attività istituzionale e quelle ad essa direttamente connesse, salvo nei casi in cui sia imposto o consentito dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione incontra almeno una volta all'anno l'Ordinario della Diocesi di San Miniato e relaziona oralmente sull'andamento della Fondazione ed i programmi futuri; i costi relativi all'organizzazione di tale incontro sono a carico della Fondazione. L'incontro è fissato dal Presidente - in accordo con il Gran Cancelliere - che né dà avviso tutti i membri del Consiglio almeno 7 giorni prima della data fissata anche a mezzo telefono.

Ai consiglieri spetta un gettone di presenza di cinquanta euro per la partecipazione al CDA, rivalutabile annualmente in base ad indice ISTAT, ed il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per lo svolgimento di specifiche attività istituzionali autorizzate dal Presidente.

ART. 22 – Modalità di funzionamento del Consiglio della Fondazione

Le riunioni del Consiglio della Fondazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. In assenza di specifica si intendono convocate presso la sede della Fondazione medesima.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando vi sia l'istanza di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio della Fondazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o con altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione del CDA può essere richiesta per scritto anche da almeno tre componenti dello stesso.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o mediante mezzi telematici, inviata con quarantotto ore di preavviso.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare, mediante delega scritta, datata e sottoscritta, altro membro. Non è previsto limite di delega passiva. I membri che hanno sottoscritto la delega si computa nel numero dei presenti. Qualora nella delega è espresso chiaramente l'indicazione/voto su una questione specifica messa all'ordine del giorno della seduta questa è vincolante e viene computata ai termini della votazione sulla questione in oggetto.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio della Fondazione delibera a maggioranza dei presenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto espresso dal presidente del Consiglio o da chi ne va le veci.

Delle adunanze del Consiglio della Fondazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.

Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone, che hanno sempre luogo a scrutinio segreto.

Sono all'unanimità le delibere di modifica statutaria e di cessazione dell'Ente.

Per le alienazioni immobiliari è richiesta la maggioranza qualificata (assoluta dei componenti).

Per la validità delle adunanze non verrà computato chi, avendo interessi propri o riguardanti loro parenti ed affini sino al quarto grado, non prende parte alle deliberazioni.

Le dichiarazioni a verbale devono essere richieste esplicitamente dal Consigliere richiedente che provvede ad apporvi la propria firma in calce.

Tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione hanno l'obbligo di apporre la propria firma al verbale della seduta, anche in caso di astensione e/o di voto contrario ad una o più deliberazioni adottate. In ogni caso, le dichiarazioni di astensione o di voto contrario, debitamente ed obbligatoriamente motivate, vengono inserite a verbale.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione è obbligatoria la presenza del Direttore Amministrativo della Fondazione con funzioni di Segretario della Fondazione che provvede alla stesura del verbale. In caso di impedimento accertato del Segretario tale funzione può essere affidata, per la sola durata dell'impedimento, al vice-direttore se nominato, al segretario del Presidente se istituito e solo se contemporaneamente sia membro del CDA, ad un impiegato dipendente, ad un membro del CDA oppure ad un Direttore Amministrativo e/o Segretario di altra Fondazione, purché vi sia consenso espresso dal Presidente.

Si può rilasciare copia di verbale a persone estranee alla Fondazione, con l'autorizzazione del Presidente e a condizione che il richiedente abbia fornito adeguata motivazione ed illustrazione dell'interesse a detta richiesta e nel rispetto della legge sulla privacy.

E', altresì, fatto divieto ai membri del consiglio di amministrazione prendere parte, direttamente o indirettamente, ai contratti di locazione, di esazione, di appalti che si riferiscano ai beni amministrati dall'Ente.

Su richiesta, ha diritto a ricevere copia deliberazioni del Consiglio l'Ordinario della Diocesi di S. Miniato. Tali atti devono essere forniti entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta avanzata.

CAPO V

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA FONDAZIONE

ART. 23 -Direttore amministrativo

Il Direttore Amministrativo, trattandosi di figura fiduciaria, è liberamente nominato e revocato dal Presidente con atto scritto come specificato anche all'art. 16 del presente statuto.

Il Presidente della Fondazione, purché munito di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche e di altri titoli eventualmente richiesti da leggi o regolamenti, può stabilire, sempre con atto scritto, di riservare a se l'incarico di direttore amministrativo.

Qualora la carica di Direttore Amministrativo non coincida con la persona del presidente ma sia attribuita a persona individuata al di fuori del personale già dipendente della Fondazione essa dovrà essere scelta tra persone dotate di laurea in giurisprudenza o scienze politiche od economia e commercio e di altri titoli eventualmente richiesti da leggi o regolamenti.

Oltre che coincidere con la carica del presidente od essere assegnata a personale esterno, la carica di Direttore amministrativo può essere attribuita a persona scelta tra i dipendenti della Fondazione muniti di appositi requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Della nomina/revoca dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Salvo revoca, dura in carica per l'intera durata del Presidente che lo ha nominato e può essere rinominato più volte nello stesso incarico.

Il Direttore collabora con il Presidente alla definizione di programmi e strategie attuative adottando forme di controllo circa il raggiungimento dei risultati.

Egli, congiuntamente al Presidente, sottoscrive gli ordinativi di pagamento e di incasso.

Il Direttore Amministrativo è Segretario della Fondazione. Partecipa obbligatoriamente alle sedute del Consiglio e ne redige il relativo verbale. In caso di impedimento accertato, e solo per tale durata, egli può essere sostituito secondo l'indicazione di cui al precedente articolo.

Del proprio operato, il Direttore Amministrativo risponde direttamente al Presidente. Oltre a quelle previste dalla legge e dai regolamenti, a titolo esemplificativo, sono funzioni del Direttore anche le seguenti:

- a) Sovrintendenza alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, attuando le decisioni degli organi della stessa e in primo luogo del Presidente;
- b) Responsabilità della gestione generale ed economico finanziaria delle iniziative approvate;
- c) Predisposizione delle proposte e dei programmi di attività, dei bilanci preventivi nonché del conto consuntivo di esercizio;
- d) Attuazione e gestione dei rapporti di lavoro e sindacali, nel rispetto delle decisioni del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e dei vincoli di bilancio;
- e) Esecuzione delle deliberazioni del Consiglio della Fondazione, per quanto di propria competenza;
- f) Partecipazione senza diritto di voto alle sedute del Consiglio della Fondazione;
- g) Proposta al Consiglio della Fondazione delle iniziative ritenute opportune nel rispetto delle finalità della Fondazione;
- h) Verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo i principi di efficacia, efficienza e trasparenza, implementando il controllo delle attività e l'attività dei responsabili dei vari settori della fondazione (direzione sanitari, revisori contabili, personale etc.), ad esclusione del servizio della direzione spirituale che risponde direttamente al Presidente.

Il Presidente, all'atto di nomina, ne determina anche il compenso nei limiti delle disponibilità di bilancio e della legge. Il Direttore Amministrativo, visto il carattere fiduciario dell'incarico, dura in carica esclusivamente per il tempo della durata della carica del Presidente che l'ha nominato. Il contratto da stipulare con il Direttore nominato deve prevedere queste limitazioni. Nel caso in cui la carica di direttore amministrativo coincida con quella del presidente, l'eventuale compenso mensile del direttore amministrativo viene stabilito, nei limiti di bilancio, di legge e del presente statuto, dal CDA sempre tenendo in considerazione le possibilità di bilancio.

Al Direttore, sempre su determinazione scritta del Presidente, può essere affiancato anche un vice-direttore con funzioni vicarie e di collaborazione, anche qualora la carica di Direttore amministrativo sia assunta dalla persona del presidente. Quest'ultimo svolge le sue funzioni a titolo gratuito, salvo rimborso spese vive sostenute e documentate per lo svolgimento di specifiche attività istituzionali della Fondazione comprensive, anche di rimborso carburante. Il direttore potrà delegare determinate responsabilità-incarichi dei quali è titolare ad altro personale della Fondazione purché munito di appositi requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti.

CAPO VI

LA DIREZIONE SANITARIA DELLA FONDAZIONE

ART. 24 – Direzione sanitaria

Il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera può istituire la Direzione Sanitaria con lo scopo di organizzare, gestire e sorvegliare tutte le attività e gli aspetti relativi alla conduzione igienico-sanitaria-socio-riabilitativa delle varie opere che la Fondazione gestisce.

La Direzione Sanitaria della Fondazione, se istituita, viene affidata dal Consiglio di Amministrazione ad un medico con l'incarico di svolgere tali mansioni.

Il Direttore Sanitario è diretto responsabile della conduzione di tutte le attività e di ogni aspetto riconducibile alla sfera igienico-sanitaria-socio-riabilitativa delle varie attività della Fondazione, coinvolgendone tutti gli aspetti tecnico-organizzativi, con lo scopo di raggiungere il livello ottimale di erogazione dei servizi socio-sanitari integrati erogati dalla Fondazione sia all'interno delle sue sedi istituzionali, che sul territorio. Per detta attività il Direttore Sanitario ne risponde al Direttore Amministrativo. La verifica dell'azione del Direttore Sanitario spetta al Direttore Amministrativo che ne risponde ai sensi di legge e del presente statuto. In caso di mancata istituzione della Direzione sanitaria le competenze di cui al presente articolo sono svolte da personale indicato in pianta organica o da altra persona all'uopo indicata dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII

LA DIREZIONE SPIRITUALE DELLA FONDAZIONE

ART. 25 – Direzione Spirituale

Conformemente alla natura della Fondazione, ai suoi principi ispiratori ed alla normativa canonica, la stessa si impegna ad offrire a tutti gli ospiti, l'assistenza spirituale mediante nomina di apposito assistente spirituale cattolico. La funzione di Direttore spirituale compete di diritto al parroco pro-tempore della parrocchia di S. Lorenzo Martire in Fauglia o a sacerdote dal medesimo delegato. In caso di impossibilità, impedimento o rifiuto del parroco a svolgere tale funzione, l'Ordinario della Diocesi di San Miniato provvederà a nominare altro sacerdote. Il Direttore spirituale sarà coadiuvato nella sua attività dal personale religioso che presta l'opera nella Fondazione e da altri sacerdoti, religiosi/e o laici con il supporto economico della Fondazione ai sensi delle seguenti disposizioni. Il Presidente della Fondazione stabilisce orari, disciplina, attività e compenso del Direttore spirituale. La Fondazione promuove le attività di direzione spirituale e religiose in genere, ivi comprese attività formative ed altre quali: pellegrinaggi ed altre attività spirituali e culturali cattoliche organizzate dalla Fondazione o da altre realtà sostenendo anche economicamente tali attività che si ritengono integrative delle finalità della Fondazione medesima. Il Presidente, sentito il Direttore spirituale, può provvedere ad individuare una persona, già in pianta organica o esterna, che – previo compenso contrattuale – provveda alle necessità di collaborazione con il Direttore spirituale nella sua attività.

La fondazione si impegna a promuovere e sostiene, anche economicamente, la formazione temporanea e/o occasionale di sacerdoti o candidati al sacerdozio interessati ad acquisire esperienza nel settore della assistenza spirituale a malati ed anziani, o in altri settori di operatività della Fondazione, con presenza presso le strutture della fondazione medesima. Tutte le attività connesse alla Direzione spirituale il Sacerdote le concorda e ne risponde esclusivamente con il Presidente e, a norma delle disposizioni canoniche, all'autorità ecclesiastica.

CAPO VIII

IL REVISORE DEI CONTI DELLA FONDAZIONE

ART. 26 – Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, dura in carica due anni e può essere confermato più volte nell'incarico allo scadere del biennio. Il rapporto con la Fondazione è di tipo libero-professionale. Nella delibera di nomina viene determinato anche il compenso.

Il compenso è determinato nei limiti massimi di cui ai decreti legge 21 giugno 1995, n. 236, 21 giugno 1945, n. 239, convertiti dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 336 e ss.mm..

Esercita tutti i controlli previsti dalla legge ed accerta la regolare tenuta della contabilità. Assiste obbligatoriamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti l'esame del Bilancio di Previsione e del Conto Economico. Inoltre, dietro motivata richiesta del Presidente e/o del Direttore Amministrativo, è tenuto a parteciparvi ogniqualvolta la sua presenza sia ritenuta opportuna.

Inoltre, il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed in particolare:

4. può prendere conoscenza di tutte le documentazioni che gli devono essere messe a disposizione su semplice richiesta;
5. accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettuando verifiche di cassa;
6. a richiesta formula pareri su questioni contabili di particolare rilevanza.

CAPO IX

DEL PERSONALE RELIGIOSO E VOLONTARIO DELLA FONDAZIONE

ART. 27 – Personale religioso

Conformemente alla natura della fondazione, alla volontà fondazionale, ai suoi principi ispiratori, alla normativa canonica ed alla esperienza della precedente 'Casa di riposo Madonna del Soccorso della Parrocchia S. Lorenzo Martire in Fauglia' la Fondazione si potrà avvalere per lo svolgimento delle sue finalità di personale religioso (maschile o femminile) previa apposita convenzione con l'Istituto/Ordine/Congregazione/Terz'ordine di provenienza e previo l'assenso scritto dell'Ordinario della Diocesi di San Miniato. La convenzione con la rispettiva Casa generalizia stabilirà modalità di servizio, formazione, compenso e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto con il personale religioso. Una volta ottenuto l'assenso dell'Ordinario il Consiglio di Amministrazione, neppure in futuro, potrà revocare, modificare o disdire la convenzione intercorsa con l'Istituto/Ordine/Congregazione/Terz'ordine con il quale è stata stipulata senza il consenso scritto dell'Ordinario della Diocesi di San Miniato. La Fondazione si impegna a valorizzare l'impegno dei/delle religiosi/e nell'attività istituzionale e ne promuove la formazione in tutte le forme previste, comprese quelle legate al conseguimento di lauree e diplomi di interesse per la Fondazione medesima. Essi/e collaboreranno anche alla cura dei luoghi di culto nelle strutture della Fondazione e presteranno la propria collaborazione al direttore spirituale che ne coordinerà l'attività per quanto in sua competenza ed in accordo con il Presidente.

Sin dall'inizio dell'attività della Fondazione, per quanto attiene alla gestione della struttura casa di riposo, vi presteranno servizio le Suore Figlie di S. Anna già operanti presso la 'Casa di riposo parrocchiale Madonna del Soccorso della Parrocchia S. Lorenzo Martire in Fauglia'.

La Fondazione, per lo svolgimento delle sue finalità potrà servirsi di religiosi/e appartenenti a diversi Istituti/Ordini/Congregazioni/Terz'ordini, ogni rapporto disciplinato da apposita convenzione previo assenso dell'Ordinario nel rispetto delle disposizioni del presente statuto, della normativa canonica e della legge.

Art. 28 – Volontari

La Fondazione riconosce e promuove la collaborazione del volontariato, singolo ed associato, nel raggiungimento delle finalità perseguite anche mediante stipula di apposite convenzioni e/o erogazioni di contributi a associazioni, enti e realtà che contribuiscono con il loro prezioso apporto il perseguimento dei fini previsti dal presente statuto. Sarà assicurata adeguata preferenza alle realtà presenti ed operanti sul territorio della parrocchia, del comune e della diocesi. Si favorisce anche il libero volontariato personale non organizzato.

TITOLO V

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE – MODIFICAZIONI STATUTARIE - CLAUSOLA ARBITRALE – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 - Scioglimento della Fondazione

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni canonicamente erette nel territorio della Diocesi di San Miniato, tenuto conto di quanto prescrive la legge italiana che indica organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge..

Nel caso di estinzione, la Fondazione si estinguerà alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si verifica il fatto estintivo. Nell'intervallo si provvede:

- a) a portare a termine (ove possibile) le attività già programmate ed in corso, che non siano suscettibili di interruzione;
- b) a liquidare tutti i rapporti attivi e passivi pendenti con terzi, nominando un liquidatore nella persona del revisore dei conti o un professionista esterno quale Liquidatore, per formare il saldo finale

In apposita riunione il Consiglio;

- a) prende atto dei rapporti attivi e passivi definiti, approvando il bilancio finale di liquidazione presentatogli dal Liquidatore;
- b) dispone la destinazione del Patrimonio all'atto presente e del Fondo di Funzionamento all'atto presente secondo le disposizioni di legge in materia.

ART. 30

Modificazioni statutarie

Qualsiasi modificazione del presente Statuto deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto in quanto componenti del Consiglio di Amministrazione e deve avere l'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ordinario della Diocesi di San Miniato; senza la quale tali modifiche risultano inefficaci.

Art. 31

Clausola arbitrale

Qualora dovessero insorgere controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite all'Ordinario della Diocesi di San Miniato (PI) il quale deciderà con atto scritto inoppugnabile.

ART. 32

Disposizioni finali

La Fondazione ispira la sua azione ed il concreto operare al principio di trasparenza.

Salvo diverse disposizioni normative canoniche e civili, il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione non decade, vincolando la durata del proprio mandato alla durata naturale prevista.

Ai sensi della lettura del presente statuto la sigla CDA sta per Consiglio di Amministrazione.

In tutte i locali comuni ed aperti al pubblico della Fondazione, in quello della presidenza ed in portineria sarà esposto il crocifisso, l'immagine del Romano Pontefice regnante insieme a quella dell'Ordinario della Diocesi di San Miniato. In ogni struttura operativa della Fondazione sia collocata, in luogo ben visibile, la statua della Madonna di Fatima; sia debitamente conservata.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si intendono qui interamente richiamate le norme del Codice di diritto canonico, le altre disposizioni ecclesiastiche, il Codice Civile e le altre leggi – statali e regionali - regolatrici della materia, nonché le disposizioni dettate dal DLgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e successive modifiche o normative emanate in materia di ONLUS.

Al presidente, entro sette giorni dalla nomina, è richiesto di prestare il giuramento di cui al can. 833 del CIC alla presenza del Gran Cancelliere. Del giuramento se ne dia atto con nota scritta datata e sottoscritta da Presidente e dal Gran Cancelliere e da ritenere agli atti della Fondazione.

Quando si fa riferimento alle norme canoniche, ecclesiastiche ed all'autorità della Chiesa ci si riferisce sempre alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana guidata dal Romano Pontefice, successore dell'apostolo Pietro, secondo l'antico motto: '*Ubi Petrus ibi Ecclesia*'.

A. M. D. G

Allegato ‘A’ allo Statuto della Fondazione Madonna del Soccorso O.N.L.U.S. Fauglia (Pisa).

Il logo ufficiale della Fondazione che può riportarsi sulla carta intestata ed in ogni atto ufficiale, secondo le dimensioni ritenute più opportune, è di seguito indicato.

Descrizione del significato autentico: il logo è composto da ‘A’ inserita all’interno di una ‘M’, lettere che stanno per ‘Ave Maria’, il saluto che l’Angelo rivolse alla Corredentrice del genere umano, l’Immacolata e Sempre Vergine Maria. In essa è inserita una Croce per indicare lo stretto legame che unisce la Madonna al Cristo Signore, Redentore dell’umanità. Il colore azzurro richiama sempre la Madonna. Il logo mariano è sormontato da 12 stelle disposte a corona, simbolo della regalità di Cristo e di Maria. Il numero dodici, oltre ai simboli biblici delle dodici tribù d’Israele e dei dodici Apostoli ed alla Donna dell’Apocalisse, vuole richiamare l’immagine della medaglia miracolosa e i dodici privilegi di Maria secondo l’insegnamento della Serva di Dio Madre M. Costanza Zauli. Il logo sulla carta intestata e per altri usi può essere affiancato dalla denominazione ufficiale della Fondazione come sopra esposta oppure essere riportato solo immagine.

Si provvede alla registrazione di tale logo presso gli uffici competenti ai fini della sua tutela.

